

Delibera del C.d.A n. 10 del 17.07.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare. Esito negativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente nomina scrutatori i sigg.ri Penello Luciano e Marcato Cristina;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U. l'I.P.A.B deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

TENUTO CONTO che dall'esame ricognitivo effettuato, a cura dell'Ente, **non risultano partecipazioni societarie;**

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

- VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 04 Maggio 2001 n 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328" e l'art. 64 del Regolamento di Contabilità R.D. 05 febbraio 1891, n. 99;

- VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- VISTO lo Statuto dell'Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano;

- ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., sulla presente deliberazione;

- Con votazione unanime e favorevole dei n. 4 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. per le ragioni in premessa citate, di approvare la ricognizione NEGATIVA delle partecipazioni societarie, alla data del 23 settembre 2016;

2. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.